



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2011/08.10/000237-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI RINNOVO AL RECUPERO AMBIENTALE DI CAVA DI INERTI, IN LOCALITÀ PARACOLLO, NEL COMUNE DI SALUZZO.

PROPONENTE: F.LLI PIUMATTI S.N.C., CORSO ROMA N.26,12037 - SALUZZO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 07.04.2017 con prot. n. 28958, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte della sig.ra PIUMATTI Monica, in qualità di legale rappresentante della ditta F.lli. PIUMATTI s.n.c., con sede legale in Saluzzo, Corso Roma n. 26
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2.";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 12 aprile 2017 al 26 maggio 2017, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 30227 del 12.04.2017, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuto il contributo tecnico del **PARCO DEL MONVISO** che:
 1. con nota prot. n. 35348 del 04.05.2017 osserva che l'intervento in oggetto riguarda un'area non inserita in Riserva Naturale né in S.I.C. in sua gestione.
Trasmette tuttavia prescrizioni a titolo collaborativo di cui all'**ALLEGATO n. 1**.
 2. con nota prot. n. 42096 del 26.05.2017 integra la precedente nota evidenziando che l'area è da considerarsi quale "stepping zone" in grado di supportare popolazioni strutturate di specie di interesse conservazioni stico, con valore di serbatoio genetico in collegamento con la ZSC IT 11600009 (Confluenza Po-Bronda).
Fatte salve le valutazioni già espresse circa l'assenza di impatti diretti dell'intervento proposto sulla ZSC IT 600009 il Parco Monviso ritiene, al fine di evitare impatti di tipo indiretto, di evidenziare la necessità di prescrizioni di cui all'**ALLEGATO n. 2**;

- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto;
- la ditta F.lli PIUMATTI S.n.c. ha in proprietà il sito individuato in regione Paracollo del Comune di Saluzzo, al Foglio 15, nn. 23-24-18, già oggetto di autorizzazione all'esercizio di una cava di sabbia e ghiaia.

La superficie complessiva ammonta a circa 49.100 mq, per la quale era previsto il recupero a fine coltivazione con un ritombamento a quota -2,50 m dal piano campagna esistente.

Durante il lungo periodo di inattività, nell'area si sono create condizioni ambientali di notevole interesse, tali da condizionare e variare il recupero ambientale previsto.

Con l'affioramento, in alcuni periodi stagionali, della falda, si sono sviluppate situazioni favorevoli alla nascita di un'oasi di rifugio per tantissime specie animali.

Al fine di privilegiare la valenza naturalistica del sito, il proponente ha proposto una variante del progetto di recupero ambientale prevedendo un'area umida di superficie pari a circa 28.000 mq e riproponendo l'area agricola, vincolata ad uso di prato stabile, con una minore superficie circa 21.000 mq.

- In data 27 giugno 2017, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio dell'ufficio provinciale Cave - Settore Gestione del Territorio e Trasporti, istruita la documentazione depositata, ha evidenziato, con nota prot. n. 51809 del 29.06.2017, la necessità di richiedere chiarimenti e/o integrazioni degli atti documentali in quanto è stata rilevata incoerenza tra la documentazione progettuale agli atti e la reale situazione allo stato di fatto: l'istanza presentata dal proponente si riferisce ad un "Progetto di rinnovo al recupero ambientale di cava di inerti, in località Paracollo del Comune di Saluzzo", mentre gli elaborati prodotti illustrano una variante progettuale, inerente nuove proposte per il recupero ambientale finale del sito, già oggetto di istanza e conseguente istruttoria del 2012. Tali operazioni risultano già autorizzate dal Comune di Saluzzo con Determina Dirigenziale n. 1289 del 22/10/2015 e realizzate solo in parte.
- Con nota prot. n. 59854 del 31.07.2017 il proponente ha provveduto alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.
- In data 29 agosto 2017, l'Organo Tecnico, valutata la documentazione agli atti ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 29 agosto 2017, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 d.lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 07.04.2017 con prot. n. 28958 da parte della sig.ra PIUMATTI Monica, in qualità di legale rappresentante della ditta F.lli. PIUMATTI s.n.c., con sede legale in Saluzzo, Corso Roma n. 26 in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che trattandosi di un'autorizzazione già esistente, il rinnovo, senza varianti, non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, già connotati dall'attività estrattiva in essere.
2. **DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1. al rispetto dell'obbligo di adeguamento degli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla L.R. 23/2016 "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*" e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per il prosieguo al recupero ambientale dell'intervento estrattivo in esame, nonché alla presentazione dei seguenti approfondimenti:
 - documentazione progettuale aggiornata relativa allo stato attuale dell'area di intervento oggetto di istanza;
 - consuntivo sia degli interventi di sistemazione morfologica e recupero ambientale ad oggi realizzati che dell'attività di monitoraggio precedentemente prescritta;
 - previsione circa la volumetria dei materiali di riempimento necessari al raggiungimento della morfologia finale prevista in progetto;
 - cronoprogramma degli interventi necessari a completare il recupero ambientale dell'area nell'arco del periodo per cui si richiede il rinnovo dell'autorizzazione;
 - dovranno essere recepite nel progetto definitivo, le condizioni / prescrizioni formalizzate dal Parco del Monviso, con le note prot. n. 35348 del 04.05.2017 (**ALLEGATO n. 1**) e n. 42096 del 26.05.2017(**ALLEGATO n. 2**);
 - al termine del recupero ambientale in oggetto, dovrà essere previsto, come indicato dal proponente nella relazione "Biotipo – Piano Monitoraggio" (Tav. 13), un monitoraggio semestrale della qualità delle acque superficiali della falda sottesa ed affiorante nella zona umida; tale monitoraggio dovrà essere svolto prevedendo la realizzazione di due pozzi di diametro pari a 4-5", con specifiche più aderenti alle tecniche moderne, spinti anche solo fino a 4-5 m dal p.c. ma realizzati in posizione esterna alla zona umida definitiva, per evitare di campionare le acque del lago stesso.
I dati del predetto monitoraggio dovranno essere inviati all'A.R.P.A. Dipartimentale di Cuneo.

STABILISCE

3. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia dei pareri del Parco del Monviso (**ALLEGATI n. 1 e 2**), i cui originali cartacei sono depositati agli atti del procedimento;
4. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
5. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

6. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

7. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE VICARIO
dott. Luciano FANTINO